



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTI** gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che dispongono che una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e che sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali nonché ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che reca i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di seguito denominato Regolamento;

**VISTO** l'articolo 2-bis, comma 7, del Regolamento, con il quale è stabilito che, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie di intervento;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni tecniche che, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi con assegnazione di valori numerici parametrati a 100;

**CONSIDERATO** che, ai fini della valutazione espressa in centesimi, le Commissioni tecniche sono tenute ad adottare, per ciascun parametro individuato con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoparametri con assegnazione di relativi sottopunteggi fino al massimo del peso del parametro stesso;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 1, commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la quota parte delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinate alla categoria edilizia scolastica è assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito della programmazione nazionale per gli interventi in materia di edilizia scolastica sulla base del piano del fabbisogno nazionale per il triennio 2015-2017 e che, pertanto, non sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze per la tipologia di intervento relativa all'edilizia scolastica;

**RAVVISATA** l'esigenza di procedere all'aggiornamento dei parametri di valutazione, di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Regolamento, per l'anno 2017 per le categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **DECRETA:**

#### **Articolo 1**

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alle categorie previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 del decreto del Presidente della Repubblica del Regolamento 10 marzo 1998, n. 76, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2017, sono così definiti:

#### **a) Interventi per il contrasto alla “Fame nel mondo”**

1. Completezza e attendibilità del progetto in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) autosufficienza alimentare;
  - b) aiuto di popolazioni colpite da pandemie;
  - c) aiuti in caso di emergenze umanitarie che minaccino la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
  - d) destinazione diretta ai beneficiari finali.

*PESO fino a 30*

2. Completezza e attendibilità del progetto in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: localizzazione geografica, impatto del progetto nei paesi e nelle aree individuate come prioritarie negli atti di indirizzo del Ministero degli affari esteri pubblicati sul sito *web*: <http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it>.

*PESO fino a 20*

3. Coerenza degli interventi con le linee guida e gli indirizzi di programmazione della Cooperazione italiana allo sviluppo al momento vigenti nel settore della cooperazione allo sviluppo, pubblicati sul sito *web*: <http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it>.

*PESO fino a 20*

4. Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della completezza, del grado di dettaglio e dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare.

*PESO fino a 30*

#### **b) Interventi per “Calamità naturali”**

1. Livello di rischio del sito oggetto di intervento a seguito di un evento ovvero di una situazione di pericolo individuata sulla base dei dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e degli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino (PAI) nonché della coerenza con i Piani di gestione del rischio alluvioni.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*PESO fino a 30*

2. Localizzazione in siti oggetto di provvedimenti cautelari ad opera delle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica quali ordinanze di sgombero cautelare, chiusura di strade, provvedimenti di interdizione all'accesso o altri provvedimenti di tutela della pubblica incolumità.

*PESO fino a 20*

3. Intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni nei due anni precedenti la data della domanda.

*PESO fino a 15*

4. Arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell'evento calamitoso che ha determinato la necessità dell'intervento e la data di presentazione della domanda.

*PESO fino a 10*

5. Interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e infrastrutture pubbliche rilevanti e beni culturali di particolare rilievo.

*PESO fino a 5*

6. Esposizione dell'area oggetto dell'intervento inteso come presenza di edifici e/o infrastrutture strategiche, edifici ad alta frequentazione, abitazioni civili, strade di accesso esclusivo al centro abitato.

*PESO fino a 10*

7. Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della completezza dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

*PESO fino a 10*

### **c) Interventi per “Assistenza ai rifugiati”**

1. Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.

*PESO fino a 30*

2. Vulnerabilità dei destinatari dell'intervento quali minori, disabili o altre categorie disagiate.

*PESO fino a 30*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

3. Grado di attitudine a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nel contesto socio territoriale valutando la componente alloggiativa, l'alfabetizzazione, l'avviamento al lavoro e nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorire l'inserimento.

*PESO fino a 20*

4. Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

*PESO fino a 20*

### **d) Interventi per “Conservazione di beni culturali”**

1. Livello di rischio di perdita o di grave deterioramento del bene valutando l'urgenza dell'intervento in relazione all'entità del danno e al pericolo di perdita del bene nonché rispetto al valore artistico, architettonico, culturale, archeologico, archivistico, librario, filmico e testimoniale del bene.

*PESO fino a 30*

2. Valore intrinseco del bene oggetto dell'intervento anche in relazione alla sua collocazione nel contesto territoriale e geografico.

*PESO fino a 20*

3. Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione.

*PESO fino a 20*

4. Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della completezza, dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare; Intervento a completamento e presenza di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

*PESO fino a 30*

### **Articolo 2**

1. Le Commissioni di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del Regolamento 10 marzo 1998, n. 76, procedono, prima dell'esame delle istanze, ad individuare i criteri per l'attribuzione dei punteggi in base ai parametri di valutazione di cui all'articolo 1.

Roma, 31 gennaio 2017  
IL SEGRETARIO GENERALE  
CONS. PAOLO AQUILANTI